

N. 00870/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00414/2008 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 414 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Bar Redentore di Tassetto Franco & C Snc, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Zambelli, con
domicilio eletto presso il suo studio in Venezia - Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio
Gidoni e Maddalena Morino, con domicilio eletto in Venezia, San Marco 4091;

nei confronti di

Commissione Edilizia Integrata Centro Storico, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso originario:

- del provvedimento prot. n. 529716 del 18 dicembre 2007, e dei pareri, non conosciuti, della
commissione edilizia;

B) quanto ai motivi aggiunti:

- dei pareri della commissione edilizia territoriale del centro storico prot. n. 200006/11110326 del 5
luglio 2006, e prot. n. 33539 del 23 agosto 2006, ed atti connessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori avv. Parisi, in sostituzione dell'avv. Zambelli, per la parte ricorrente e l'avv. Ballarin per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente è titolare della ditta "Bar Redentore di Tassetto Franco & C. s.n.c." che gestisce un bar a Venezia, in Dorsoduro 794/795, denominato "Laguna".

Con istanza del marzo 2006, ha chiesto di installare 2 tende parasole da collocarsi in aderenza ai muri perimetrali delimitanti il pubblico esercizio, prospicienti l'uno Rio Terrà Gesuati, e l'altro la Fondamenta delle Zattere.

Il Comune con provvedimenti prot. n. 529716 e 529738 del 18 dicembre 2007, ha rispettivamente rilasciato l'autorizzazione per il lato prospiciente Rio Terrà Gesuati, e negato l'autorizzazione per il lato prospiciente la Fondamenta della Zattere.

Il diniego è motivato con riferimento all'art. 17, comma 2, punto l) del regolamento comunale sul canone autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari, il quale dispone che "le tende possono essere installate, di norma, solo su porzioni di prospetti al piano terra che possiedano le aperture tipomorfologiche caratteristiche di un esercizio commerciale (fori porta e vetrine)".

Con il ricorso originario il diniego è impugnato per le seguenti censure:

I) carenza di presupposto, di istruttoria e di motivazione perché, non trattandosi di un mezzo pubblicitario, si sarebbe dovuto applicare non il regolamento comunale sul canone autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari, ma il regolamento edilizio approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 24 – 25 febbraio 2003, che all'art. 39, lett. A), che ammette l'installazione di tende ponendo solo dei limiti alla loro sporgenza e prevedendo che possano essere vietate solo in caso in cui siano di ostacolo e limitino la visibilità;

II) difetto di motivazione, perché la commissione edilizia ha formulato un parere che non chiarisce quali debbano essere le caratteristiche dell'ingresso ritenute idonee a consentire l'installazione di una tenda, ed è illogico pretendere che il prospetto dell'immobile sia quello tipico della destinazione commerciale, fermo restando che è necessario motivare perché, nonostante la mancanza delle caratteristiche richieste, non è stata rilasciata l'autorizzazione;

III) difetto di motivazione, sotto altro profilo, perché non è stato riportato o allegato il parere della commissione edilizia al quale il diniego si richiama;

IV) contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione perché anteriormente è stata rilasciata un'autorizzazione per l'apertura di un esercizio commerciale, mentre con il provvedimento impugnato si disconosce di fatto la possibilità di uno sfruttamento commerciale dell'immobile, mediante l'installazione di una tenda a servizio dei clienti;

V) contraddittorietà, sotto altro profilo, perché l'Amministrazione, concedendo il plateatico, aveva riconosciuto la destinazione commerciale dell'area data in concessione, e non è logico ammettere l'installazione della tenda solo su uno dei lati dell'esercizio;

VI) illogicità poiché la limitazione dell'installazione alle porzioni di prospetti al piano terra che possiedono le aperture tipo morfologiche caratteristiche di un esercizio commerciale (fori porta e vetrine) non è assoluto, ma opera "di norma", e quindi va riferito ad esercizi commerciali che necessitano di esporre della merce sul fronte della vetrina, e non per gli esercizi pubblici che non hanno tale necessità.

Successivamente, con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato i pareri della commissione edilizia integrata espressi nelle sedute del 5 luglio 2006 e del 27 giugno 2007, per le censure di carenza di istruttoria e violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per non aver tenuto conto delle osservazioni presentate, nonché per carenza di motivazione perché il secondo parere formulato a seguito dell'esame delle controdeduzioni presentate conferma il primo, e perché nel parere che ha concesso l'autorizzazione si è pronunciata la commissione edilizia integrata, mentre nel diniego si è invece pronunciata la commissione edilizia – territorio del centro storico cosicché, non trattandosi di organi fungibili, è configurabile l'incompetenza dell'organo che si è pronunciato sul diniego.

Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia replicando puntualmente alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 22 maggio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità, per carenza di interesse, dei motivi aggiunti con i quali sono impugnati i pareri endoprocedimentali espressi dagli organi consultivi in materia edilizia del Comune, che non sono autonomamente lesivi.

Quanto alla dedotta incompetenza della commissione edilizia – territorio del centro storico che si è pronunciata sul diniego, asseritamente riverberando un vizio di istruttoria sul provvedimento finale, va invece rilevato, come chiarito dal Comune nelle proprie difese, che in realtà si è pronunciata in entrambi i casi la stessa commissione edilizia, integrata secondo le modalità previste dalla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63, che solo nella carta intestata è indicata in modo diverso.

Nel merito il ricorso è infondato deve essere respinto.

Con il primo motivo la ricorrente sostiene l'inapplicabilità alla fattispecie del regolamento comunale sul canone autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari, e l'applicabilità del regolamento edilizio.

La doglianza è priva di fondamento, in quanto il regolamento edilizio non ha ad oggetto gli esercizi pubblici commerciali, con la conseguenza della non applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 46, e dell'operatività del regolamento comunale sul canone autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, raccoglie anche le norme che disciplinano l'arredo urbano relativamente alle installazioni di tende.

Con il secondo e terzo motivo la ricorrente lamenta il difetto di motivazione perché non sono indicate le caratteristiche dell'ingresso ritenute idonee a consentire l'installazione di una tenda, e perché non è allegato il parere della commissione edilizia.

Il dedotto vizio di motivazione è infondato sotto entrambi i profili.

Infatti il Comune ha motivato il diniego con riferimento all'art. 17, comma 2, punto l) del regolamento comunale sul canone autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari, il quale dispone che "le tende possono essere installate, di norma, solo su porzioni di prospetti al piano terra che possiedano le aperture tipomorfologiche caratteristiche di un esercizio commerciale (fori porta e vetrine)".

La norma, ispirata alla finalità di contenere la diffusione incontrollata delle tende nel centro storico di Venezia e a ragioni di tutela del decoro architettonico e urbano, ne limita l'installazione alle sole porzioni di prospetti che abbiano le caratteristiche architettoniche tipiche della destinazione commerciale, ovvero una vetrina che contraddistingue gli esercizi pubblici a Venezia, e la impedisce su quei prospetti che abbiano invece le caratteristiche proprie della destinazione residenziale.

Nel caso di specie il lato dell'esercizio prospiciente Rio Terrà Gesuati ha una vetrina, e quindi ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione, mentre il lato prospiciente la Fondamenta delle Zattere ha una porta di servizio e due finestre, e per questa pertanto è stato formulato un diniego.

Pertanto, contrariamente a quanto dedotto, non sussistono dubbi su quali siano le caratteristiche richieste per consentire l'installazione delle tende.

Il diniego è peraltro sufficientemente motivato con il richiamo per relationem al parere della commissione edilizia, atteso che la motivazione per relationem corrisponde ad una tecnica motivazionale pienamente ammessa dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e che richiede solamente l'indicazione dell'atto richiamato e che l'interessato vi possa accedere, mentre non è necessario allegare gli atti ai quali si rinvia (ex pluribus cfr. Tar Toscana, 9 maggio 2013, n. 782).

Quanto esposto conduce alla reiezione anche delle censure di cui al quarto e quinto motivo, con le quali la ricorrente lamenta l'esistenza di una contraddittorietà tra il rilascio della licenza per l'attività commerciale e per il plateatico ed il diniego di autorizzazione all'installazione della tenda motivato con riferimento alla mancanza delle caratteristiche tipomorfologiche caratteristiche di un esercizio commerciale.

La censura è infondata, in quanto, come già osservato, il diniego non è motivato con riferimento a questioni che riguardano la disciplina del commercio o la destinazione dell'immobile, ma a problemi di decoro e tutela del pregio storico-artistico, archeologico, architettonico, monumentale dei prospetti del centro storico del Comune di Venezia.

Anche il sesto motivo è infondato, in quanto la previsione contenuta nell'art. 17, comma 2, punto l) del regolamento comunale sul canone autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari che "di norma" possano essere installate tende solo su porzioni di prospetti al piano terra che possiedano le aperture tipomorfologiche caratteristiche di un esercizio commerciale, comporta che il diniego debba ritenersi sufficientemente motivato con il richiamo alla disposizione del regolamento dato che un tale richiamo implica l'affermazione dell'insussistenza dei presupposti eccezionali per l'applicazione di una deroga.

In definitiva il ricorso originario deve essere respinto, mentre i motivi aggiunti, con i quali sono impugnati atti endoprocedimentali, devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse.

Le peculiarità della controversia giustificano tuttavia l'integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, III Sezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso originario e dichiara l'inammissibilità dei motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)